

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 03/2022

Genova, 11/01/2022

Oggetto: Assegno unico universale

Il D.Lgs. 230/2021, pubblicato nella G.U. n. 309/2021, istituisce l'assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. Si tratta di un beneficio economico mensile, determinato dall'Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'Isee.

Con il messaggio n. 4748/2021 l'Inps ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul suo sito *internet* la procedura per la presentazione delle domande di Auu. La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo. Sarà emanata una apposita circolare, ma nel frattempo l'Inps ha anticipato le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

È *on line* il simulatore dell'Auu che permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

- il premio alla nascita o per l'adozione del minore;
- le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

- sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- sono modificate le "Detrazioni per carichi di famiglia" di cui all'articolo 12, Tuir, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del *bonus* asilo nido.

È disposta la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022:

- delle misure in materia di assegno temporaneo per i figli minori (riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022);
- della maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Requisiti per beneficiare dell'assegno

La domanda di Auu può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato a fini Isee) fino al compimento dei 21 anni di età.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dai requisiti sopra elencati.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Misura e decorrenza dell'assegno

L'importo dell'Auu è determinato sulla base dell'Isee del nucleo familiare del beneficiario, con la seguente decorrenza della misura:

- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
-

Per i nuovi nati l'assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L'Isee per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all'Isee:

- in presenza di figli minorenni si terrà conto dell'Isee minorenni e dell'Isee minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'Isee ordinario);
- per i figli maggiorenni, il riferimento è all'Isee ordinario e all'Isee ordinario corrente.

L'Auu "in assenza di Isee"

In assenza di Isee al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati e occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

- Isee presentato entro il 30 giugno - la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- Isee presentato dal 1° luglio - la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'Isee;

assenza di Isee oppure Isee pari o superiore a 40.000 euro - la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto (5 Il D.Lgs. 230/2021, pubblicato nella G.U. n. 309/2021, istituisce l'assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. Si tratta di un beneficio economico mensile, determinato dall'Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'Isee.

Con il messaggio n. 4748/2021 l'Inps ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul suo sito *internet* la procedura per la presentazione delle domande di Auu. La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo. Sarà emanata una apposita circolare, ma nel frattempo l'Inps ha anticipato le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

È *on line* il simulatore dell'Auu che permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Compatibilità dell'Auu con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L'Auu è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'Inps corrisponde d'ufficio l'Auu, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di Auu per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
- *Contact center* integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle 3 diverse opzioni, come di seguito specificate, per l'imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda: a) “In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Può verificarsi, altresì, che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario: nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata; in ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle 2 seguenti opzioni:

b) “Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;

c) “Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della L. 184/1983 l'assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L'assegno viene erogato dall'Inps attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
 - libretto di risparmio dotato di codice Iban;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta RdC, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Lo strumento di riscossione dotato di Iban deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente - lo strumento deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore - gli strumenti devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda - lo strumento deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori - lo strumento deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne (la prestazione è limitata alla quota di competenza del figlio maggiorenne).

La verifica sulla titolarità dell'Iban è effettuata dall'Inps e, in caso di accredito su strumenti aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall'UE (*Financial identification Sepa*), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Le Faq

⇒ *Quando si potrà richiedere l'assegno unico?*

Dal 1° gennaio 2022, ma per definire l'importo è necessario aver presentato un Isee valido e corretto. È possibile anche presentare la domanda senza Isee, ma si ottiene solo l'importo minimo previsto. Sarà comunque possibile inviare l'Isee successivamente: se entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo. È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.

⇒ *L'Isee è obbligatorio?*

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all'importo minimo previsto per l'Auu.

⇒ *Quando verrà pagato l'assegno unico?*

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno a essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

⇒ *Quali prestazioni verranno sostituite dall'assegno unico?*

Il premio alla nascita (*bonus mamma domani*), l'assegno di natalità (*bonus bebè*), gli Anf e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Chi maturerà il diritto all'assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Rimarrà, invece, vigente il *bonus nido*.

⇒ *Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?*

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

⇒ *Bisogna presentare la domanda a gennaio?*

Non c'è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

⇒ *Chi ha presentato domanda per l'assegno temporaneo deve ripresentarla per assegno unico?*

Sì, tranne coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l'Auu in automatico.

⇒ *Chi deve presentare la domanda?*

Uno dei 2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

⇒ *Come avviene il pagamento?*

In via ordinaria su Iban intestato al richiedente o bonifico domiciliato.

⇒ *Come si presenta la domanda?*

La domanda si presenta *on line* accedendo al sito Inps con Spid, Cie o Cns o tramite patronato.

Auspiciando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**

Allegati 1: comunicazione per i dipendenti